

SENTENZA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

N. 1130/13 Sent.

RG. 70/2013 Rev.

N.R.

SENTENZA

In data 15/10/13

Depositata il

26 NOV. 2013

IL FUNZIONARIO SUPPLEMENTARE
Raffaele Curcio

Composta dai Magistrati:

Dott. Massimo RICCIARELLI Presidente relatore

Dott. Franco VENARUCCI Consigliere

Dott. Fabio Massimo FALFARI Consigliere

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Publicata mediante lettura del dispositivo

Nella causa di Revisione

Proposta da:

TRIACA Enrico, nato a San Severo il 10.11.1953, residente in Roma Via Agnone del Sannio n. 10, domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Francesco Romeo del Foro di Roma (dom. dich. atto nomina difensore e elezione domicilio su richiesta revisione del 7.12.2012 depositata Trib. Roma l'11.12.2012) -

- LIBERO - **PRESENTE** -

I M P U T A T O

Proc. n. 7902/78:

del delitto di cui all'art. 368, 61 n. 10 c.p. perché nell'interrogatorio reso al Consigliere istruttore presso il Tribunale di Roma il 19 giugno 1978, quale imputato di partecipazione a bande armate e di altri reati, incolpava ufficiali

Inviato estratto ex
art.28 D.M.334/89
il

Redatta scheda il

C.P. n.

1 1/2

ed agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alla P.S., sapendoli innocenti, di averlo costretto con torture fisiche e rendere dichiarazioni ammissive di responsabilità propria e altrui nel corso di sommarie informazioni fornite in Questura a Roma il 17 e il 18 maggio 1978:

Proc. n. 8525/78:

- a) Del reato di cui agli artt. 10 e 14 Legge 14.10.1974 n. 497 per aver illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 7.65 e n.16 cartucce del suddetto calibro.
- b) Del reato di cui all'art. 23 della Legge 18.4.75 n. 110, per aver detenuto la pistola Beretta di cui al capo a), arma clandestina perché sprovvista dei regolari contrassegni, (cancellazione mediante punzonatura).

In Roma sino al 17 maggio del 1978.

C O N D A N N A T O

con sentenza emessa in data 7.11.1978 dal Tribunale di Roma VIII Sezione penale con la quale fu dichiarato colpevole dei reati ascrittigli, unificati i reati di detenzione di arma e di alterazione di quest'ultima sotto il vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata, fu condannato, per la calunnia, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione e per il reato continuato, alla pena di mesi 6 di reclusione e lire 150.000 di multa e così complessivamente alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione e lire 150.000 di multa nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Pena sospesa e non menzione. Fu ordinata la confisca dell'arma in sequestro e l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.



La Corte di Appello di Roma con sentenza emessa in data 26.10.1984
confermava la sentenza del Tribunale di Roma.

La Corte Suprema di Cassazione con sentenza emessa in data 4.10.1985
rigetta il ricorso.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti concludono come da separato verbale.



Svolgimento del processo

Triaca Enrico, chiamato a rispondere dinanzi al Tribunale di Roma, a seguito della riunione di due diversi procedimenti, del delitto di calunnia in danno di ufficiali e agenti di Polizia, per aver sostenuto nell'interrogatorio reso il 19-6-1978 dinanzi al Consigliere istruttore di essere stato costretto con tortura a rendere dichiarazioni ammissive di responsabilità proprie e altrui nel corso di sommarie informazioni del 17 e del 18 maggio 1978, nonché dei delitti di detenzione illegale di arma e di detenzione di arma clandestina, veniva riconosciuto colpevole con sentenza del 7-11-1978 e condannato con le attenuanti generiche alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione quanto alla calunnia e di mesi sei di reclusione e £ 1.150 di multa quanto agli altri reati, unificati per la continuazione.

Venivano concessi all'imputato i doppi benefici.

Nella sentenza si dava conto del fatto che il Triaca era stato tratto in arresto nell'ambito delle indagini per il sequestro e l'uccisione dell'On.le Aldo Moro e degli uomini della sua scorta.

Costui il 17 maggio 1978 aveva parlato di un certo Giulio da lui conosciuto nell'estate del 1976 che alla fine gli aveva riferito di far parte delle Brigate Rosse e gli aveva proposto di aprire nell'interesse dell'organizzazione una tipografia, per la quale esso Triaca aveva trovato il locale adatto. A detta di costui il Giulio gli aveva anche consegnato una pistola, e una somma di denaro, materiale rinvenuto in sede di perquisizione.

Il 18 maggio 1978, sempre per quanto si legge nella sentenza, il Triaca aveva redatto una dichiarazione autodattiloscritta, in cui aveva fatto alcuni nomi di soggetti appartenenti all'organizzazione.

La sera del 18 e il giorno successivo era stato interrogato dal G.I. alla presenza del difensore, allorchè aveva confermato le dichiarazioni rese in precedenza.

Il 9 giugno, sottoposto a nuovo interrogatorio, il Triaca aveva respinto gli addebiti mossigli con mandato di cattura, confermando nondimeno le notizie fornite.

Il 19 giugno l'imputato aveva ritrattato tutto, sostenendo di essere stato torturato e precisando che verso le 23,30 del 18 maggio era stato fatto salire su un furgone in cui si trovavano due uomini con casco e giubbotto, era stato bendato e fatto scendere dopo aver percorso sul furgone un certo tratto, infine era stato denudato e legato su un tavolo: a questo punto mentre qualcuno gli tappava il naso qualcun altro gli aveva versato in bocca acqua in cui era stata gettata una polverina dal sapore indecifrabile; contestualmente era stato incitato a parlare.

h. 

Poi in Questura era stato condotto in camera di sicurezza. A suo dire le torture erano state praticate dopo che egli aveva sostenuto il primo interrogatorio.

Di seguito il Triaca era stato rinviato a giudizio per il delitto di calunnia e per gli altri reati. Il Tribunale di Roma nel dare conto dell'istruzione dibattimentale e nel valutare inutile ogni approfondimento invocato dalla difesa aveva sottolineato che le torture si sarebbero semmai esaurite prima che il Triaca fosse portato in camera di sicurezza, così da sgomberare il campo in ordine alla necessità o meno di stabilire chi era esattamente addetto a quest'ultima.

Aveva inoltre rilevato che non era emerso il motivo per cui si sarebbe dovuto far ricorso a tortura, visto che fin dall'inizio il Triaca si era dimostrato disponibile alla confessione o comunque al rilascio di dichiarazioni utilizzabili per le indagini.

Inoltre non vi sarebbe stato motivo, dopo la tortura, di sottoporre il Triaca a nuovo interrogatorio, quando al contrario al predetto era stata fatta scrivere a macchina una dichiarazione in due fogli il giorno dopo.

Di seguito il Triaca aveva confermato le iniziali dichiarazioni, anche se a suo dire egli avrebbe agito nella sfera di intimidazione derivante dalla tortura, circostanza non credibile per il troppo lungo tempo trascorso fino al momento delle sue rivelazioni e per il fatto che il 9 giugno, quando si trovava in carcere, aveva ancora una volta confermato quanto dichiarato in precedenza, precisando una circostanza nuova, cioè di far parte della colonna romana delle Brigate Rosse.

Era stato giudicato comprensibile il suo comportamento sul piano umano, ma non era stata ravvisata alcuna esimente, in particolare quella dello stato di necessità.

Di qui il giudizio di penale responsabilità.

La sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Roma in data 26-10-1984 ed era poi divenuta irrevocabile allorché la Suprema Corte di Cassazione aveva con sentenza del 4-10-1985, respinto il relativo ricorso.

Con atto depositato in data 11-12-2012 Triaca Enrico rivolgeva a questa Corte di Appello istanza di revisione della sopra indicata sentenza di condanna.

Nell'istanza venivano rievocate le fasi del procedimento penale che aveva dato luogo a detta sentenza, originato dalla ritrattazione operata dal Triaca in data 19-6-1978, allorché costui aveva per la prima volta parlato delle torture subite.

- 5 - 

Si dava conto del tentativo operato dall'autorità inquirente di conoscere i nomi di coloro che avevano avuto contatti con il Triaca e delle dichiarazioni a tal fine rese da vari funzionari della DIGOS di Roma, identificati in Caggiano Adelchi, Infelisi Riccardo, Spinella Domenico, Finocchi Michele, nessuno dei quali aveva in qualche guisa accreditato la versione del Triaca, avendo in particolare il Finocchi sottolineato che la mattina del 18 maggio 1978 il Triaca non aveva parlato di torture e aveva invece dattiloscritto le sue dichiarazioni, che il Finocchi aveva controfirmato, senza rendersi conto che erano stati utilizzati due fogli, uno dei quali rimasto privo della sua controfirma.

Nell'istanza di revisione si segnalava l'andamento dell'istruzione dibattimentale fino all'epilogo del giudizio di primo grado.

Si precisava come nel mese di ottobre 2011 il giornalista Nicola Rao avesse pubblicato un libro dal titolo "Colpo al cuore -dai pentiti ai "metodi speciali: come lo Stato uccise le B.R.- La storia mai raccontata".

In un capitolo del libro venivano descritte le vicende attraverso le quali si era giunti alla liberazione del generale Dozier, sequestrato dalle B.R. nel 1981, propiziata dalle torture praticate nei confronti di alcuni arrestati dal funzionario conosciuto con il nomignolo di dottor De Tormentis e dalla sua squadra, denominata "I cinque dell'Ave Maria", esperti nella tortura con acqua e sale o algerina, conosciuta con il nome inglese di "waterboarding".

Nella narrazione si dava atto di come nel maggio 1978 il De Tormentis e i suoi si fossero occupati di Enrico Triaca, arrestato il 17-5-1978, il quale a seguito del trattamento aveva reso dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie.

In una nota del libro si segnalava che il giornalista Matteo Indice del quotidiano Il Secolo XIX di Genova, garantendo l'anonimato al De Tormentis, lo aveva intervistato, intervista pubblicata il 24-6-2007, nella quale il predetto aveva parlato anche del tipografo Enrico Triaca, il quale a detta del dichiarante aveva fornito "una serie di rivelazioni impressionanti dopo che lo torchiammo".

L'istanza dava conto di come in effetti sul quotidiano il Secolo XIX del 24-6-2007 fosse stata pubblicata l'intervista al dott. De Tormentis, ex funzionario di polizia, nelle quali erano state riportate le frasi contenute anche nel libro del Rao.

L'articolo, prodotto in allegato, era annunciato da un titolo in prima pagina "Così ai tempi delle BR dirigevo i torturatori" ed era seguito a pag. 3 dal titolo "Torture per il bene dell'Italia".

Del libro del Rao si parlava anche nella trasmissione “Chi l’ha visto?” dell’8-2-2012: nel corso di essa veniva intervistato anche Salvatore Rino Genova, ex commissario di P.S., che confermava di aver conosciuto il De Tormentis e di averlo visto in azione nel corso del sequestro Dozier.

In un articolo a firma di Fulvio Bufi, pubblicato il 10-2-2012 sul quotidiano il Corriere della Sera, veniva dato conto di un’intervista al dott. De Tormentis, di cui venivano rivelate le generalità, corrispondenti a quelle di Ciocia Nicola, di anni 78, segnalandosi che il nome di De Tormentis era stato attribuito dal vice Questore dell’epoca, Umberto Improta.

Nell’istanza si sottolineava che su tali basi era stato dato corso ad indagini difensive, consistite nell’audizione di Nicola Rao, di Salvatore Genova, di Matteo Indice, di cui erano prodotti i verbali con correlata trascrizione della registrazione.

Da tali dichiarazioni si traeva conferma del ruolo del Ciocia e del fatto che il dott. De Tormentis aveva operato anche nei confronti del Triaca mediante la pratica del “waterboarding”.

Di qui l’assunto dell’esistenza di nuove prove documentali e dichiarative a sostegno della veridicità delle dichiarazioni rese da Triaca Enrico in data 19-6-1978, che erano state poste invece alla base della sua condanna per il delitto di calunnia.

Fissata l’udienza del giudizio di revisione, in data 10-6-2013 la difesa del Triaca produceva una copia del libro “Colpo al cuore” di Nicola Rao e chiedeva la formale acquisizione della documentazione allegata all’istanza di revisione.

Contemporaneamente la difesa depositava un’istanza di ammissione di prova testimoniale con riguardo ad una lista di testi, nella quale erano indicati Nicola Rao, Salvatore “Rino” Genova, Matteo Indice e Nicola Ciocia.

La Corte all’udienza del 18-6-2013 acquisiva le prove documentali e disponeva l’audizione in qualità di testi di Salvatore Genova, Rao Nicola e Indice Matteo, riservandosi in ordine alla posizione di Nicola Ciocia.

All’udienza odierna, confermato il provvedimento ammissivo a seguito del parziale mutamento della composizione del Collegio e acquisito, come prova documentale, un libro dal titolo “Grandi illusioni”, scritto da Giuliano Amato, si è proceduto all’escussione dei testi ammessi.

All’esito si è dato corso alla discussione.

Il Procuratore Generale e la difesa hanno quindi concluso come da verbale.

-7- 

Motivi della decisione

Enrico Triaca, tratto in arresto il 17-5-1978 nell'ambito delle indagini riguardanti il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, fu sottoposto quello stesso giorno ad interrogatorio presso il Commissariato Castro Pretorio di Roma.

Nel corso di esso il Triaca fra l'altro parlò dei suoi rapporti con un tale Giulio, che gli aveva chiesto di aprire una tipografia e che gli aveva altresì riferito di far parte delle Brigate Rosse: sta di fatto che in quella circostanza il predetto non fornì ulteriori notizie di elevato rilievo ed anzi aggiunse che non intendeva effettuare riconoscimenti fotografici e che comunque, anche se gli fosse stata sottoposta la fotografia del Giulio, non avrebbe confermato di riconoscervi il predetto.

Il giorno successivo il Triaca, ad asserita conferma di quanto "detto a voce", dattiloscrisse una dichiarazione, in due fogli, nella quale riferì che l'individuo menzionato si faceva chiamare Maurizio e che corrispondeva a Mario Moretti (così correggendosi dopo un iniziale riferimento a Corrado Alunni), riconosciuto vedendo "il foglio dei ricercati".

Nel corso di un interrogatorio dinanzi al Consigliere istruttore dott. Achille Gallucci, svoltosi lo stesso 18 maggio 1978 il Triaca parlò ancora del Maurizio, cioè di Mario Moretti, e cominciò a fornire informazioni più dettagliate in ordine a svariati personaggi con i quali aveva avuto rapporti.

Di analogo tenore furono altri interrogatori del 19 maggio e del 9 giugno, finché, per la prima volta, dinanzi al Consigliere istruttore Gallucci in data 19 giugno il Triaca parlò di quanto avvenuto verso le 23,30 del giorno in cui aveva sostenuto il primo interrogatorio, episodio da intendersi dunque avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 maggio: orbene il predetto riferì di essere stato prelevato e fatto salire a bordo di un furgone, di essere stato condotto in luogo posto a distanza dal Commissariato Castro Pretorio, di essere stato legato ad un "tavolaccio" e di essere stato infine sottoposto ad uno speciale trattamento, consistente nel tappargli il naso e nel fargli ingurgitare dalla bocca acqua in cui era stata disciolta una polverina dal sapore non meglio definito.

Tale racconto fu posto alla base di indagini volte ad accertare i fatti e da ultimo a fondamento dell'accusa di calunnia per la quale poi il Triaca venne giudicato colpevole.

A ben guardare il giudizio di colpevolezza essenzialmente si fondò, per quanto emerge dalla sentenza più sopra sinteticamente riassunta, su argomenti logici, in assenza di qualsivoglia preciso elemento probatorio tale da far apparire impossibile che l'episodio si fosse realmente verificato.



Tale premessa è necessaria per comprendere il significato del presente giudizio di revisione, volto ad introdurre per contro testimonianze, aventi la funzione di accreditare specificamente l'episodio della sottoposizione del Triaca allo speciale trattamento denominato "waterboarding", consistente nel creare nel soggetto una particolare pressione psicologica attraverso il senso di soffocamento indotto dall'introduzione in bocca di acqua e sale a naso tappato.

Orbene, la prova deve ritenersi nella sostanza riuscita, essendo stati acquisiti elementi volti a colmare quell'assenza di prove dirimenti di segno opposto e tali da rendere non più idonei gli argomenti di ordine logico valorizzati nel corso dell'originario giudizio, peraltro non del tutto univoci.

Salvatore Genova, già Commissario di Polizia, chiamato a comporre, con i colleghi Fiorioli e Di Gregorio -a seguito del sequestro del generale americano James Lee Dozier, avvenuto per mano delle Brigate Rosse nel dicembre 1981- un gruppo operativo di stanza a Verona, guidato dall'allora Vice-Questore Umberto Improta e creato su ordine del Prefetto De Francisci, fin dal 2007 aveva avuto modo di parlare al giornalista Matteo Indice del Secolo XIX di episodi caratterizzati dall'uso di pratiche particolari in danno di soggetti arrestati e volte a farli parlare, pratiche utilizzate in particolare in occasione delle indagini per il sequestro Dozier da un funzionario dell'UCIGOS, che era nell'ambiente conosciuto con il soprannome di prof. De Tormentis e che si avvaleva di un gruppo fidato, denominato "I cinque dell'Ave Maria".

Matteo Indice, attraverso il Genova, aveva anche avuto la possibilità di intervistare direttamente il prof. De Tormentis, dopo di che aveva scritto un articolo, pubblicato sul Secolo XIX di Genova del 24-6-2007, nel quale aveva riportato quanto dichiaratogli dal predetto, di cui non aveva rivelato il nome, riferendo in particolare dell'uso della tecnica dell'acqua e sale soprattutto in alcuni casi cruciali, come in occasione del sequestro Dozier nei confronti di tal Di Rocco e nel caso del tipografo Ernico Triaca -tratto in arresto dopo l'uccisione di Aldo Moro- che aveva fornito, per come si legge nell'articolo, "rivelazioni impressionanti dopo che lo torchiammo".

Ma in seguito anche altri erano tornati su queste vicende.

Così in particolare il giornalista Nicola Rao nel 2011, dopo aver parlato con Salvatore Genova e aver a sua volta intervistato il misterioso funzionario denominato prof. De Tormentis, aveva pubblicato un libro dal titolo "Dai pentiti ai "metodi speciali": come lo

- 3 - 

Stato uccise le Brigate Rosse. La storia mai raccontata”, nel quale aveva di nuovo rievocato le vicende legate all’azione del prof. De Tormentis e del gruppo dei “Cinque dell’Ave Maria” sia con riguardo al sequestro Dozier sia con riferimento al caso Triaca, che, per come si legge nel libro a pag. 66, dopo il trattamento “cantò e il giorno dopo a verbale ammetteva di far parte delle Brigate Rosse...”.

Le vicende erano state poi menzionate anche in una puntata del programma televisivo “Chi l’ha visto”, andata in onda l’8-2-2012 e in un articolo, a firma di Fulvio Bufi, pubblicato sul quotidiano “Il Corriere della Sera” del 10-2-2012.

In particolare in tale articolo si dava conto di un’intervista al prof. De Tormentis, di cui veniva svelato il nome, cioè quello dell’ormai settantottenne Nicola Ciocia, che nel frattempo aveva lasciato la Polizia e aveva intrapreso la carriera di avvocato, e si faceva di nuovo menzione degli episodi ormai noti, tra i quali quello riguardante il Triaca.

Si segnalava come il Ciocia, pur non avendo ammesso esplicitamente di aver praticato la tortura, avesse tuttavia inteso sottolineare che erano state le BR a fare stragi e che le stesse avrebbero continuato a farle se non fossero state debellate da una azione decisa dello Stato. Ma nell’articolo si aggiungeva anche che il Ciocia, a proposito del Triaca, si era lasciato scappare un ambiguo “lui non ha parlato, quindi quei metodi non sempre funzionavano”.

Sulla scorta di tali elementi si è dato ingresso nel giudizio di revisione alla diretta testimonianza di Salvatore Genova, di Matteo Indice e di Nicola Rao.

Il Genova ha sottolineato che, avendo fatto parte del gruppo all’uopo costituito per far fronte all’emergenza rappresentata dal sequestro Dozier, si trovò ad assistere in almeno due occasioni a trattamenti speciali posti in essere, sulla base delle direttive dei superiori, dal prof. De Tormentis e dalla sua squadra, nei confronti di soggetti arrestati, ritenuti in grado di fornire maggiori informazioni.

In particolare si trattò dapprima di tal Mantovani e successivamente di tal Volinia: quest’ultimo in particolare già in precedente occasione aveva potuto udire da una stanza limitrofa quanto le forze di polizia stavano facendo a tale Arcangeli, sua compagna (a detta del Genova umilianti molestie coinvolgenti la sessualità), e poi il giorno 27 gennaio 1982 fu sottoposto al trattamento con *waterboarding*, ma quasi subito prospettò di poter raccontare dov’era tenuto prigioniero il generale Dozier. Tale testimonianza sarebbe risultata preziosa, tanto che il giorno successivo il generale sarebbe stato liberato con l’arresto di chi comandava quel nucleo delle BR, cioè Antonio Savasta.

Ha raccontato il Genova che della pratica aveva già sentito parlare ma solo in quelle occasioni vide all'opera il De Tormentis, rispondente al nome di Ciocia Nicola, dirigente dell'UCIGOS.

A dire del Genova in prosieguo di tempo approfondì la conoscenza del Ciocia con il quale stabilì un rapporto più diretto, propiziato anche dal fatto che il Ciocia aveva lasciato la Polizia per intraprendere la carriera di avvocato in Napoli.

Sta di fatto che il Genova, il quale con riguardo alla vicenda Dozier aveva dovuto subire un processo, in quanto accusato di condotte vessatorie nei confronti di tal Di Lenardo, processo dal quale, com'è noto, era uscito senza una condanna ma anche senza un'assoluzione piena, era assai risentito nei confronti dei vertici della Polizia, perché in vari siti internet solo lui risultava associato a condotte di tortura, condizione che egli non intendeva accettare e in relazione alla quale avrebbe voluto che fosse disposta un'indagine interna approfondita.

Il Genova, trovandosi a lavorare presso la Polfer nel capoluogo ligure, ebbe modo di parlare in più occasioni con il giornalista Matteo Indice del Secolo XIX, il quale gli aveva chiesto lumi anche a proposito dei processi in corso riguardanti i fatti del G8 di Genova del 2001.

In tale quadro egli fece cenno delle pratiche utilizzate all'epoca del terrorismo e lo mise in contatto con il Ciocia, favorendo l'incontro finalizzato ad un'intervista.

A detta del Genova l'incontro avvenne e nel corso di esso il Ciocia parlò anche della vicenda Triaca nel contesto di un discorso sulla vicenda Moro: ha sostenuto il Genova che durante l'incontro il Ciocia riferì che il Triaca, nonostante il trattamento cui era stato sottoposto, non aveva fornito informazioni importanti, perché non a conoscenza di aspetti di rilievo.

Dal canto suo l'Indice ha confermato l'antefatto, cioè i suoi contatti con il Genova, e la circostanza che proprio il Genova, a proposito dei fatti del G8 lo aveva portato a conoscenza di pratiche di tortura, sostanzialmente assecondate dagli organi di vertice.

Secondo l'Indice il Genova propiziò il suo incontro con il Ciocia, persona incontrata presso l'abitazione di quest'ultimo, alla presenza del Genova e della moglie del Ciocia.

L'Indice ha sostenuto che il colloquio fu particolarmente complicato, in ragione delle peculiari modalità espositive del Ciocia e del suo temperamento.

In ogni caso a dire dell'Indice il Ciocia gli parlò delle pratiche cui si era fatto ricorso in occasione del sequestro Dozier e in precedenza nei confronti di Enrico Triaca.

Al riguardo si è evidenziato un contrasto tra la versione dell'Indice e quella del Genova, in quanto secondo quest'ultimo, come già riferito, il Ciocia avrebbe parlato del Triaca in relazione a domande sul sequestro Moro e avrebbe aggiunto che il risultato era stato modesto, mentre secondo l'Indice il Ciocia avrebbe parlato del Triaca non a seguito di specifiche domande sul sequestro Moro, ma nel quadro complessivo di una non sempre lineare narrazione e avrebbe precisato che il risultato seguito all'utilizzo della pratica speciale era stato assai rilevante, tanto che l'Indice, avendo memoria di ciò, aveva nel successivo articolo fatto riferimento a "risultati impressionanti".

Per parte sua Nicola Rao ha sostenuto di aver maturato l'intenzione di scrivere un libro, che potesse raccontare a distanza di trent'anni dai fatti quanto avvenuto in occasione del sequestro Dozier.

Ha in tale prospettiva sostenuto di aver avuto la possibilità di incontrare Antonio Savasta.

Ha aggiunto di aver più volte parlato con il Genova e di aver infine incontrato, dopo un colloquio telefonico, comunque propiziato dal Genova, il Ciocia Nicola.

Ha sostenuto il Rao che il Ciocia fece fra l'altro riferimento alla vicenda Triaca, chiarendo anzi che si era trattato del primo episodio riguardante arrestati provenienti dalle file del terrorismo.

Ora, valutando tali dichiarazioni nel quadro di tutte le risultanze processuali, compreso l'articolo a firma di Fulvio Bufi, pubblicato nel febbraio 2012 sul Corriere della Sera, deve necessariamente concludersi che un funzionario all'epoca inquadrato nell'UCIGOS e rispondente al nome di Nicola Ciocia, dopo aver sperimentato (come segnalato dal Genova) pratiche di *waterboarding* nei confronti di criminalità comune, le utilizzò all'epoca del terrorismo nei confronti di alcuni soggetti arrestati, al fine di sottoporre costoro ad una pressione psicologica che avrebbe dovuto indebolirne la resistenza e indurli a parlare.

In più occasioni tali pratiche furono utilizzate nelle fasi del sequestro Dozier e, com'è dato ritenere sulla base di quanto appreso, propiziarono la liberazione del generale. Del resto sul punto il teste Genova risulta teste diretto e altamente attendibile, avendo poi proseguito le indagini propiziate da quel primo rilevante risultato.

Ma nel contempo, sulla base di quanto i testi escussi avevano appreso dal diretto protagonista, può dirsi acclarato che lo stesso funzionario, conosciuto con il nomignolo altamente evocativo di prof. De Tormentis (a quanto pare affibbiato dal Vice-Questore Improta), fu chiamato a sottoporre alla pratica del *waterboarding* anche Enrico Triaca, che

del resto il 19 giugno aveva narrato di essere stato sottoposto ad un trattamento esattamente corrispondente a quel tipo di pratica speciale, a base di acqua e sale con naso tappato.

Va al riguardo sottolineato che del Triaca non si è strumentalmente parlato in funzione della revisione della condanna da costui riportata, ma in epoca non sospetta di gran lunga anteriore, giacché di lui per la prima volta si fece pubblicamente cenno nell'articolo di Matteo Indice del 2007 alla stregua delle rivelazioni a costui fatte dal Ciocia, riferite ad un episodio che non era noto neppure al Genova.

La pluralità delle fonti consente dunque di ritenere provato che un soggetto, rispondente al nome di Ciocia Nicola, generalità inizialmente non rivelate e rese note al pubblico solo con l'articolo di Fulvio Bufi, confermò di aver, quale funzionario dell'UCIGOS al tempo del terrorismo, utilizzato più volte la pratica del *waterboarding*, circostanza *de visu* confermata dal Genova.

La stessa pluralità delle fonti, sia pur -sotto tale profilo- indirette, consente inoltre di ritenere suffragato l'assunto fondamentale che a tale pratica fu sottoposto anche Enrico Triaca.

L'attendibilità della fonte principale è invero suffragata dall'ammesso diretto coinvolgimento in pratiche illecite, che non si possono certo rivelare a cuor leggero, al di là delle surrettizie giustificazioni che si vogliano all'uopo rinvenire, nonché dal fatto che in origine il Ciocia aveva tenuto a tener nascoste le proprie generalità, a dimostrazione della piena consapevolezza di addentrarsi in un terreno minato.

Inoltre non può sottacersi che il caso Triaca fu posto in luce proprio dal Ciocia, senza che potesse al riguardo ravvisarsi uno specifico interesse a segnalare proprio questo episodio, tra i tanti casi di torture che in passato erano stati vanamente e spesso infondatamente denunciati.

Le nitide dichiarazioni del teste Rao valgono inoltre a superare le residue incertezze che potrebbero discendere dal contrasto emerso tra le dichiarazioni del Genova e quelle dell'Indice, soprattutto a proposito dei risultati ottenuti con quella speciale pratica nei confronti del Triaca: non può infatti dubitarsi del fatto che un incontro con il Ciocia vi fosse stato e che quest'ultimo avesse parlato anche del Triaca, come confermato alla resa dei conti anche dal Rao, oltre che dall'articolo del Bufi.

Ed invero la circostanza che il ricordo del Genova e dell'Indice non coincidano a proposito dei risultati non vale a privare di rilievo la sostanza delle dichiarazioni: è d'uopo altresì osservare che la qualità dei risultati risulta oggettivamente consacrata nei verbali contenenti

le dichiarazioni rese dal Triaca a partire dal 18 maggio 1978 e può essere liberamente valutata da chiunque in un senso o nell'altro.

Semmai può segnalarsi che un contrasto è rilevabile anche confrontando gli articoli di giornale redatti dall'Indice e dal Bufi, con il primo teso a sottolineare la straordinarietà delle rivelazioni seguite alla pratica e con il secondo limitatosi invece a dar conto del fatto che a detta del Ciocia il Triaca non avrebbe sostanzialmente parlato: ma neppure in questo caso può mettersi in dubbio il fatto che il Ciocia fosse stato intervistato, avesse confermato il proprio ruolo, cercando in varia guisa di giustificarlo, e avesse parlato in tale quadro anche del Triaca.

A tutto ciò deve aggiungersi che a partire dalle rivelazioni contenute nell'articolo di Matteo Indice del 2007, fino a quelle contenute nel libro del Rao e poi nell'articolo del Bufi, seguito anche alla trasmissione "Chi l'ha visto?", di pochi giorni prima, non si registrarono prese di posizioni contrarie da parte dei soggetti in varia guisa chiamati in causa, a cominciare dal Ciocia Nicola, che avrebbe avuto ampiamente motivo, ove si fosse trattato di assunti menzogneri o addirittura inventati, di prendere pubblicamente posizione.

Con riguardo al tema dei risultati ottenuti va comunque rilevato come sul piano logico la circostanza della sottoposizione del Triaca ad una pratica volta a indebolirne la capacità di resistenza e a propiziare la collaborazione appaia confermata dal fatto che mentre nel verbale del 17 maggio 1978 il Triaca risultava risoluto a non voler individuare il soggetto con cui aveva avuto rapporti, tanto da rifiutarsi di effettuare riconoscimenti fotografici, a partire dal giorno successivo lo stesso Triaca avrebbe accettato, a conferma di colloqui a voce (e già il riferimento contenuto nella dichiarazione dattiloscritta del 18 maggio appare significativo), di fornire indicazioni sui soggetti con i quali aveva avuto a che fare, a partire da quello, menzionato con il nome di Maurizio, risultato corrispondere niente meno che a Mario Moretti.

Di seguito sarebbero state fornite dal Triaca ulteriori informazioni, in un lasso di tempo peraltro contrassegnato dalla nomina di difensori di ufficio o dalla revoca e sostituzione di difensori di fiducia, fino a quando, solo in data 19 giugno 1978, egli sarebbe uscito allo scoperto parlando della pratica cui era stato sottoposto fin dal primo giorno.

A fronte di quanto più sopra segnalato non valgono i pretesi contro-argomenti, su cui si fondò la sentenza di condanna, in particolare il rilievo della distanza temporale intercorsa tra la pratica speciale e la sua denuncia e l'assenza di giustificazioni a supporto di tale ritardo, giacché è agevole obiettare, una volta acquisita notizia più precisa del tipo di

. 14 - 

trattamento, che il Triaca si era trovato in una condizione di evidente difficoltà e inferiorità sotto il profilo psicologico, cui non aveva saputo far fronte lucidamente, avendo nella sostanza ritenuto a quel punto più opportuno rivelare la verità a lui nota (non si tratta infatti di porre in discussione la sostanza e la veridicità delle dichiarazioni rese tra il 18 maggio e il 19 giugno 1978 dal Triaca).

Non è dirimente il fatto che la Corte si sia trovata nell'impossibilità di escutere la fonte diretta, cioè il Ciocia, il quale fin dal primo momento risultava comunque gravato da indizi di reità agli effetti dell'art. 63 co. 2 cpp, senza che d'altro canto possa assumere rilievo il fatto che per il decorso del tempo siano ormai maturati i termini di prescrizione dei reati se del caso ipotizzabili, prescrizione che va comunque dichiarata e alla quale il Ciocia potrebbe anche rinunciare.

Del resto in un caso siffatto la mancata escussione della fonte diretta non comporta inutilizzabilità di quella indiretta, peraltro costituente fonte diretta del fatto di per sé rilevante della personale rivelazione da parte del Ciocia.

Inoltre si è già detto di come la pluralità delle fonti valga ampiamente a colmare quella solo apparente lacuna, conferendo capacità di tenuta al quadro complessivo emergente dalle varie narrazioni.

E neppure sarebbe potuta reputarsi decisiva l'acquisizione della registrazione del colloquio avuto dal Ciocia con il Rao, di cui quest'ultimo, a quanto pare, ancora dispone e che peraltro egli stesso ha sostenuto essere parziale, in quanto in taluni passaggi proprio il Ciocia aveva preferito che la registrazione fosse interrotta.

Val comunque la pena sottolineare come gli elementi acquisiti, che pur possono considerarsi nella sostanza probanti circa la pratica cui il Triaca fu all'epoca sottoposto, debbano quanto meno ritenersi idonei ad aprire insuperabili smagliature nel compendio probatorio che aveva sorretto la sentenza di condanna, ingenerando più che ragionevoli dubbi in ordine al carattere oggettivamente calunnioso del racconto a suo tempo fatto dal Triaca, nella sostanza rivolto contro una pluralità di ufficiali prestatisi a rendere possibile e poi a occultare la pratica speciale di *waterboarding*.

Ciò val quanto dire che, per effetto delle nuove prove, non si potrebbe più affermare con un grado di certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, che il Triaca avesse a suo tempo incolpato di reati soggetti che egli sapeva innocenti.

Il risultato non può dunque che essere quello di addivenire, in accoglimento dell'istanza di revisione, alla revoca, limitatamente al delitto di calunnia, della sentenza pronunciata nei

confronti di Triaca Enrico dalla Corte di Appello di Roma in data 26-10-1984, passata in giudicato il 4-10-1985, e di prosciogliere il Triaca dal reato di calunnia all'epoca a lui ascritto per insussistenza del fatto.

Deve per contro confermarsi la restante parte della sentenza di condanna allora pronunciata, riguardante reati in materia di armi, eliminando la parte di pena imputabile alla calunnia: la pena residua risulta dunque pari a mesi sei di reclusione e a £ 150.000 di multa.

Essendone stata fatta richiesta in sede di conclusioni, si deve disporre l'affissione della sentenza per estratto a cura della cancelleria nel comune di Roma e la pubblicazione per estratto della sentenza a cura della cancelleria sul quotidiano "La Repubblica" con spese a carico della cassa delle ammende.

Segue la trasmissione degli atti all'A.G. competente per quanto ravvisabile a carico di Ciocia Nicola.

P. Q. M.

Visti gli artt. 636 e segg., 605 cpp,

in accoglimento dell'istanza di revisione presentata nell'interesse di Triaca Enrico avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 26-10-1984, passata in giudicato il 4-10-1985, con la quale era stata confermata la sentenza di condanna del Triaca pronunciata dal Tribunale di Roma in data 7-11-1978,

revoca quanto al delitto di calunnia la citata sentenza della Corte di Appello di Roma e per l'effetto assolve Triaca Enrico dal delitto di calunnia in quella sede ascrittogli perché il fatto non sussiste, residuando per gli ulteriori reati di cui agli artt. 10 e 14 L 497/1974 e 23 L 110/75 in continuazione tra loro la pena di mesi sei di reclusione e £ 150.000 di multa; dispone l'affissione della sentenza per estratto a cura della cancelleria nel comune di Roma e dispone inoltre la pubblicazione per estratto della sentenza a cura della cancelleria sul quotidiano "La Repubblica" con spese a carico della cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per quanto di eventuale competenza a carico di Ciocia Nicola.

Termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Perugia, 15-10-2013

Il Presidente relatore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Raffaele Curcio